



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Bando per il finanziamento di progetti attuati a livello territoriale finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e dell'integrazione sociale - Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18 (art. 1, commi 1 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2016)

(G.U. n. 153 del 3 luglio 2017 - Serie Generale)

SCHEMA DI BANDO 2/2017

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 12 dicembre 2016 con il quale l'On. Maria Elena Boschi è stata nominata Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio;

VISTI gli articoli 2 e 3 del D.P.C.M 19 Gennaio 2017 con cui sono state delegate le funzioni in materia di pari opportunità alla Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio On.le Maria Elena Boschi;

VISTO il D.P.C.M. 27 gennaio 2017, registrato alla Corte dei Conti, in data 10 febbraio 2017 — reg.ne prev.n. 360, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Giovanna Boda l’incarico di Capo del Dipartimento per le pari opportunità e la titolarità del centro di responsabilità n. 8 Pari Opportunità del bilancio 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri con pari decorrenza;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità 4 dicembre 2012, di riorganizzazione interna del Dipartimento per le pari opportunità;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010 recante “Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTO il Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani adottato dal Consiglio dei Ministri in data 26 febbraio 2016;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, e successive modificazioni;

VISTA la legge 11 agosto 2003, n. 228, recante “Misure contro la tratta di persone”, e successive modificazioni;

VISTO in particolare l’articolo 13 della suddetta legge n. 228 del 2003, il quale, al comma 2-bis, prevede che, al fine di definire strategie pluriennali di intervento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani, nonché azioni finalizzate alla sensibilizzazione, alla prevenzione sociale, all’emersione e all’integrazione sociale delle vittime, con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’interno nell’ambito delle rispettive competenze, sentiti gli altri Ministri interessati,

previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata, è adottato il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani;

VISTA la legge 28 marzo 2001, n. 149 recante modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile;

VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, recante “Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI”;

VISTO in particolare l'articolo 18, comma 3-bis, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, il quale prevede che per gli stranieri e per i cittadini di cui al comma 6-bis del medesimo articolo 18, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo 18 si applichi, sulla base del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge n. 228 del 2003, un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale che garantisca, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto, e di assistenza sanitaria, ai sensi del citato articolo 13 della legge n. 228 del 2003 e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 18, e che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza unificata, sia definito il programma di emersione, assistenza e di protezione sociale e le relative modalità di attuazione e finanziamento;

VISTA la legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”;

VISTO il decreto legislativo del 18 agosto 2015, n. 142 recante “Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;

VISTA la legge 7 aprile 2017, n. 47 recante “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”, ed in particolare il comma 1 dell’art. 17 che, al fine di garantire particolare tutela nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, richiede di predisporre un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico - sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età, nel contesto dello speciale programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale di cui al citato articolo 13 della legge n. 228 del 2003

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2016 recante “*Definizione del Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell’art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo 18*”;

VISTO il parere della Conferenza Unificata rilasciato nel corso della seduta del 22 giugno 2017 sullo schema di bando;

Art. 1

Finalità

1. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2016, il presente bando è adottato per finanziare i progetti di cui all’art. 1, comma 3, del medesimo decreto 16 maggio 2016, finalizzati ad assicurare ai soggetti destinatari il contatto, l’emersione, la tutela e la prima assistenza, nonché, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell’assistenza e l’integrazione sociale, per realizzare il Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6-bis dell’articolo 18 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18.

Art. 2
Contenuto dei progetti

1. I progetti devono prevedere le attività di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b), c), d), e comma 2, lett. b), c) e d) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2016, come di seguito precisate:
 - a) attività di primo contatto con le popolazioni a rischio di sfruttamento volte alla tutela della salute e all'emersione delle potenziali vittime di tratta e/o grave sfruttamento sessuale, lavorativo, accattonaggio, economie illegali e matrimoni forzati/combinati con particolare attenzione alle persone richiedenti protezione internazionale o titolari di protezione internazionale;
 - b) azioni proattive multi-agenzia di identificazione dello stato di vittima anche presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, in relazione alla valutazione del caso ai fini di una preliminare identificazione della persona assistita quale vittima di tratta e dell'accertamento della sussistenza dei requisiti per l'ingresso nei percorsi di protezione dedicati;
 - c) azioni/attività di protezione immediata e prima assistenza, quali pronta accoglienza, immediata assistenza sanitaria e consulenza legale;
 - d) accoglienza residenziale protetta e percorsi di sostegno non residenziale, secondo la condizione delle vittime;
 - e) attività mirate all'ottenimento del permesso di soggiorno di cui all'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o di altro status giuridico;
 - f) formazione (alfabetizzazione linguistica, informatica, orientamento al lavoro, corsi di formazione professionale);
 - g) attività di inclusione attiva, attraverso azioni di assistenza e integrazione sociale finalizzata ad accompagnare le persone vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento – che abbiano eventualmente già beneficiato di misure di prima assistenza - in un percorso personalizzato di secondo livello, integrato e multidimensionale di integrazione e autonomia personale (anche mediante l'uso delle nuove tecnologie e dei processi d'uso delle ICT), teso a favorire la loro *empowerment*, orientamento, formazione e inserimento lavorativo o il loro rientro volontario assistito nel paese di origine;
 - h) attività mirate al raccordo operativo tra il sistema di protezione e contrasto delle vittime di tratta e grave sfruttamento e il sistema a tutela dei richiedenti/titolari di protezione internazionale/umanitaria, in relazione a quanto contemplato dal decreto legislativo del 18 agosto 2015, n. 142, ivi compresa l'attivazione di percorsi integrati di tutela tra i due sistemi, valutando l'iter più adeguato in base alle necessità e alla volontà della persona coinvolta. Vi si

comprendono altresì, per quanto riguarda le misure di accoglienza e di inclusione sociale, gli interventi volti a facilitare il dialogo e la collaborazione con il Servizio Centrale dello SPRAR, all'interno del quale sono attivati servizi speciali per richiedenti/titolari di protezione internazionale/umanitaria portatori di esigenze particolari, ai sensi del sopramenzionato decreto legislativo.

2. I progetti dovranno inoltre garantire un programma specifico di assistenza per minori stranieri non accompagnati vittime di tratta che assicurino adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico - sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età.
3. I progetti dovranno inoltre prevedere in ogni caso quanto stabilito all'articolo 2, comma 2, lett. a), e), f), g), e almeno due delle azioni di sistema, attuate a livello territoriale, ma replicabili a livello nazionale di cui al comma 3, lett. a), b), c), d), e), f), g), del medesimo articolo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2016, nonché le metodologie di cui al comma 4, lett. a), b), c) dello stesso articolo 2.
4. I progetti dovranno individuare una unità di coordinamento, in grado di assicurare il raccordo delle attività e il collegamento continuativo tra i progetti e gli attori territoriali con i quali è conclusa l'intesa prescritta dall'art. 2, comma 2, lett. f), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2016, nonché un referente dedicato in reperibilità 24 ore su 24 per il raccordo con il Numero verde nazionale antitrattra.
5. I progetti dovranno rispettare i principi di cui all'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2016 e dovranno essere resi operativi con identificazione di obiettivi, tempi di realizzazione e numeri di prese in carico ai sensi dell'art. 2, comma 4, del medesimo decreto.
6. L'omissione totale o parziale delle previsioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo comporterà la automatica esclusione della proposta progettuale dalla valutazione di cui al successivo art. 12, senza possibilità di ricorso all'art. 6, lett. b) della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. Relativamente a quanto stabilito all'articolo 2, comma 2, lett. a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2016, le proposte progettuali, in ragione del costante e noto

aumento dei flussi migratori, dovranno considerare l'opportunità di potenziare ed aumentare le strutture ad indirizzo segreto adeguate per l'accoglienza residenziale e i relativi posti di accoglienza rispetto all'attuale consistenza numerica di tali strutture a livello nazionale. I relativi costi dovranno essere imputati sull'area delle spese di gestione dei servizi di assistenza.

Art. 3 Destinatari

1. Sono destinatari dei progetti le persone straniere e i cittadini di cui all'articolo 18, comma 6-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo 18, includendo anche i richiedenti protezione internazionale, i titolari di protezione internazionale/umanitaria e le persone individuate come vittime o potenziali vittime di tratta al momento dello sbarco o presso aree di frontiera terrestre.

Art. 4 Soggetti proponenti, attuatori e partenariato

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2016, i progetti possono essere proposti dai seguenti soggetti:
 - a) Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;
 - b) Comuni, Città metropolitane, Comunità montane, unioni di Comunità montane, unioni di Comuni e loro consorzi;
 - c) soggetti privati convenzionati iscritti, a pena di inammissibilità, nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, di cui all'articolo 52, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni. L'iscrizione al citato registro deve essere antecedente alla data di scadenza del presente bando.
2. A pena di inammissibilità della proposta di progetto, i soggetti privati di cui alla lettera c) del comma precedente si convenzionano con uno o più dei soggetti di cui al precedente comma 1, lett a) e b), appartenenti all'ambito territoriale prescelto, mediante stipula di appositi accordi.
3. Le proposte progettuali possono prevedere la formale adesione di enti attuatori, pubblici o privati, indicando dettagliatamente nel formulario allegato al presente bando i nominativi e il

riparto delle competenze. I soggetti attuatori privati devono in ogni caso, a pena di inammissibilità della proposta progettuale, essere iscritti nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti di cui al precedente comma 1, lett. c).

4. Nel caso di adesione di soggetti attuatori, il proponente rimane ad ogni fine l'unico responsabile della realizzazione del progetto nei confronti del Dipartimento per le pari opportunità.
5. Il proponente non può essere indicato quale soggetto attuatore in altro progetto che insista sul medesimo ambito territoriale, pena l'inammissibilità del progetto in cui è indicato come soggetto attuatore. A tal fine il proponente deve produrre apposita dichiarazione di non essere anche attuatore in altro progetto che insista sul medesimo ambito territoriale del progetto.
6. Le proposte progettuali possono, inoltre, prevedere forme di partenariato con enti pubblici e privati diversi dai soggetti in convenzione di cui al precedente comma 2 e dai soggetti indicati come attuatori di cui al precedente comma 3, con funzioni di supporto e potenziamento delle attività progettuali.

Art. 5 Durata dei progetti

1. I progetti ammessi al finanziamento a norma del presente bando hanno una durata di **15 mesi** e dovranno essere avviati il 1° dicembre 2017.

Art. 6 Articolazione della presa in carico in continuità

1. Le persone beneficiarie del programma di emersione, assistenza e integrazione sociale, realizzati ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e finanziati dal Bando pubblicato dal Dipartimento per le pari opportunità (c.d. Bando 1/2016) che, in base al SIRIT, risultino in carico alla data del 30 novembre 2017 tenendo conto dello stato di avanzamento del percorso di assistenza e integrazione sociale già effettuato, accedono al Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale realizzato attraverso i progetti attivati a norma del presente bando.
2. La messa in rete e la prosecuzione del percorso di assistenza alle vittime che, alla data del 30 novembre 2017, siano in carico a progetti riferiti al bando 1/2016 che non dovessero risultare beneficiari di un finanziamento nel presente bando è assicurata per il tramite del Numero verde nazionale anti tratta.

Art. 7
Ambito territoriale dei progetti

1. Gli ambiti territoriali per l'attuazione dei progetti finanziati dal seguente bando sono i seguenti:
 - 1) Piemonte e Valle D'Aosta
 - 2) Liguria
 - 3) Lombardia 1 (Città metropolitana di Milano; province di Monza Brianza, Varese, Sondrio, Como)
 - 4) Lombardia 2 (province di Bergamo, Cremona, Mantova, Lecco, Lodi, Pavia, Brescia)
 - 5) Province autonome di Trento e Bolzano
 - 6) Veneto
 - 7) Friuli Venezia Giulia
 - 8) Emilia Romagna
 - 9) Toscana
 - 10) Marche
 - 11) Umbria
 - 12) Abruzzo e Molise
 - 13) Lazio
 - 14) Campania
 - 15) Puglia
 - 16) Basilicata
 - 17) Calabria
 - 18) Sicilia 1 (liberi Consorzi comunali di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Enna, Agrigento)
 - 19) Sicilia 2 (Città metropolitana di Messina; Città metropolitana di Catania)
 - 20) Sicilia 3 (Città metropolitana di Palermo; libero Consorzio comunale di Trapani)
 - 21) Sardegna

2. I soggetti proponenti di cui al precedente art. 4 del presente avviso potranno presentare proposte progettuali anche per più di un ambito territoriale. Il Dipartimento per le pari opportunità finanzia una sola proposta progettuale per ambito territoriale. Ove risultino presentate più proposte che insistono sul medesimo ambito, sarà finanziata la proposta che avrà riportato il punteggio totale maggiore nella graduatoria dell'ambito interessato.

3. L'attuazione dei progetti finanziati dovrà garantire la piena operatività su tutta l'area territoriale di riferimento, senza alcuna limitazione. A tali fini, i proponenti dovranno descrivere, nell'apposito campo del formulario progettuale allegato al presente bando, le modalità organizzative con cui si intende garantire detta operatività.
4. La Commissione di cui al successivo art. 12 del presente bando formula, preliminarmente alla valutazione delle proposte e secondo le indicazioni previste nel medesimo art. 12, un giudizio di idoneità sulle modalità organizzative di cui al precedente comma 3 del presente articolo e procede alla valutazione delle sole proposte ritenute idonee.
5. Al fine della descrizione delle suddette modalità organizzative, i proponenti potranno avvalersi anche delle dichiarazioni di cui ai commi 3 e 6 del citato art. 4, nonché, per i soli proponenti privati, anche della dichiarazione di cui al comma 2 del medesimo art. 4.

Art. 8
Risorse programmate e ammontare del finanziamento

1. L'ammontare delle risorse destinate al finanziamento dei progetti di cui al presente bando è di 22.500.000 Euro, interamente a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità.
2. La richiesta di finanziamento per ciascun progetto deve essere compresa entro il limite massimo per ambito territoriale rappresentato nella seguente tabella:

	AMBITO TERRITORIALE	MASSIMALE (euro)
1)	Piemonte e Valle D'Aosta	1.700.000
2)	Liguria	850.000
3)	Lombardia 1 (Monza Brianza, Varese, Sondrio, Como, Milano)	1.900.000
4)	Lombardia 2 (Bergamo, Cremona, Mantova, Lecco, Lodi, Pavia, Brescia)	1.300.000
5)	Prov. Trento e Bolzano	400.000
6)	Veneto	1.700.000
7)	Friuli Venezia Giulia	500.000
8)	Emilia Romagna	1.600.000
9)	Toscana	1.500.000
10)	Marche	700.000

11)	Umbria	650.000
12)	Abruzzo e Molise	900.000
13)	Lazio	1.750.000
14)	Campania	1.350.000
15)	Puglia	1.600.000
16)	Basilicata	450.000
17)	Calabria	1.000.000
18)	Sicilia 1 (Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Enna, Agrigento)	1.000.000
19)	Sicilia 2 (Messina, Catania)	750.000
20)	Sicilia 3 (Palermo, Trapani)	400.000
21)	Sardegna	500.000

3. Ove le risorse di cui al precedente comma 1, rese disponibili ai fini del finanziamento del presente Bando, non risultassero interamente assegnate, il Dipartimento per le pari opportunità si riserva la possibilità di ricollocare dette risorse in quota percentuale fra le proposte progettuali ammesse a finanziamento.

Art. 9

Documentazione richiesta per la presentazione dei progetti

1. A pena di inammissibilità della proposta di progetto, il proponente dovrà presentare la seguente documentazione **in formato cartaceo e in formato digitale con le regole vigenti della firma a seconda del formato:**
- a) domanda di candidatura compilata in ogni sua parte (*allegato 1*) sottoscritta, nei modi ed agli effetti previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, siglata in ogni sua pagina dal legale rappresentante e corredata di fotocopia non autenticata del relativo documento di riconoscimento in corso di validità legale;
 - b) formulario compilato in ogni sua parte (*allegato 2*);
 - c) preventivo economico (*allegato 3*), suddiviso nelle seguenti tipologie di spesa, secondo le percentuali massime di spesa che saranno indicate nel modello allegato al presente bando:
 - costo del personale, in relazione ai parametri della circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
 - mezzi e attrezzature per i servizi di assistenza;

- spese di gestione dei servizi di emersione, presa di contatto, tutela, prima assistenza, integrazione sociale, seconda accoglienza per formazione professionale e inserimento lavorativo, distintamente ripartiti;
 - costi generali;
 - spese di produzione e divulgazione materiale;
- d) dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 dove risultino i partner aderenti al progetto, con l'indicazione del ruolo e/o delle specifiche attività che si impegnano a svolgere;
- e) dichiarazione negativa sul coinvolgimento in qualità di soggetto attuatore in altro progetto che insista sul medesimo ambito territoriale;
2. Il proponente, se soggetto privato, dovrà inoltre presentare a pena di inammissibilità:
- f) la/e convenzione/i di cui all'art. 4, comma 2, del presente bando mediante produzione del/i relativo/i accordo/i per la realizzazione del progetto, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2016. L'accordo deve essere firmato dal legale rappresentante o da un soggetto espressamente delegato dal medesimo;
 - g) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che non sussistono cause determinanti l'incapacità a contrarre con la pubblica *amministrazione (allegato 4)*
 - h) patto di integrità di cui all'art.1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo lo schema allegato al presente bando (*allegato 5*)

Art 10

Modalità di trasmissione e termini di presentazione della domanda

1. Le proposte progettuali devono pervenire, a pena di irricevibilità entro e non oltre il **25 settembre 2017**, in busta chiusa e sigillata, con la dicitura: "Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime di tratta – Bando 2/2017" al seguente indirizzo: *Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità, Servizio conservazione, informatizzazione e ricerca della documentazione – Via dell'Impresa 90 – CAP 00187 Roma*. La proposta progettuale dovrà essere contenuta, in formato cartaceo e su supporto digitale, in un unico plico, chiuso e sigillato sui lembi di chiusura, con striscia di carta incollata o con nastro adesivo, idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni. Al fine dell'identificazione della provenienza, il plico dovrà recare all'esterno, altresì, le indicazioni del mittente e cioè la denominazione o ragione sociale con indicazione della sede

legale, indirizzo PEC e P.IVA/CF. Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell'impresa (soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna) **nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12:00**. L'invio del plico contenente la proposta progettuale resta comunque a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione, ove per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione. **Il plico pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile al concorrente ed anche se spedito prima del termine medesimo**, comporta l'esclusione dalla valutazione per irricevibilità della proposta; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo, in tal caso, la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. L'ufficio ricevente non assume responsabilità alcuna per i casi di ritardi nel recapito dei plichi da parte dei vettori prescelti dai concorrenti.

Art. 11 Procedura

1. Il responsabile unico del procedimento procede d'ufficio alla verifica delle proposte progettuali pervenute con riferimento alla regolarità della trasmissione, al rispetto dei termini di scadenza previsti dal presente bando e, per i soggetti privati, all'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, di cui all'articolo 52, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni.
2. Successivamente alle verifiche di cui al comma 1 del presente articolo, il responsabile unico del procedimento provvede alla trasmissione delle proposte di progetto risultate ammissibili all'esito della valutazione della Commissione di cui all'art. 12 del presente bando. Il responsabile unico del procedimento provvede contestualmente a comunicare l'esclusione alle proposte progettuali inammissibili per mancanza dei requisiti di cui al precedente comma 1.
3. I soggetti interessati possono inviare quesiti per posta elettronica certificata all'indirizzo interventitratta@pec.governo.it entro e non oltre le 48 ore antecedenti il termine ultimo previsto per la presentazione dei progetti, indicando nella voce "oggetto" l'articolo o gli articoli del bando su cui si intende avere informazioni.

4. Le risposte a quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul sito internet <http://www.pariopportunita.gov.it> nell'apposita sezione "Bandi e Avvisi".
5. Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Tiziana Zannini, Dirigente di seconda fascia dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 12
Valutazione dei progetti

1. Le proposte progettuali saranno valutate, secondo i criteri e gli indicatori riportati di seguito nel presente articolo, da un'apposita Commissione, che sarà nominata successivamente alla scadenza del presente bando con provvedimento del Capo del Dipartimento per le pari opportunità, composta di tre membri di cui uno con funzioni di Presidente.
2. Non saranno ammesse alla valutazione le proposte prive del giudizio positivo di idoneità di cui al comma 4 dell'articolo 7 del presente bando, ovvero le proposte progettuali per le quali la Commissione rilevi una causa di inammissibilità la cui sussistenza sia confermata dal Responsabile Unico del Procedimento.
4. In ogni caso non saranno ammesse al finanziamento le proposte progettuali che abbiano ottenuto un punteggio complessivo inferiore a 40/100.
5. La Commissione potrà proporre al Responsabile Unico del Procedimento di invitare i proponenti, ex art. 6, lett. b), legge n. 241/1990, a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, subordinato alla sola esistenza in atti di dichiarazioni che siano state effettivamente rese, ancorché non in modo pienamente intellegibile o senza il rispetto dei requisiti formali.
6. La Commissione concluderà l'attività di valutazione entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 10 del presente bando, mediante formazione di una proposta di graduatoria finale delle proposte progettuali, articolata per ciascun ambito territoriale di riferimento.

CRITERI E INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE

Copertura operativa dell'ambito territoriale di riferimento	Giudizio di idoneità relativo alla descrizione delle modalità organizzative della copertura operativa dell'ambito territoriale di riferimento (rif. <i>articolo 7, comma 3, del bando</i>)	SI/NO
---	---	--------------

Tabella punteggi per la valutazione:

• **MACRO AREA “QUALITÀ DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI”**

Criteri	Indicatori	Punti	
AREA 1 Impatto quanti-qualitativo del progetto rispetto ai destinatari	Numero delle persone destinatarie dell'intervento e incidenza su esso dei richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale	Fino a 8	40 punteggio massimo
	Diversificazione delle azioni per tener conto dell'età e del genere delle persone destinatarie dirette	Fino a 4	
	Articolazione degli interventi in relazione agli ambiti di sfruttamento su cui si va ad operare	Fino a 4	
	Articolazione degli interventi e dei servizi proposti nell'ambito del progetto (lavoro di strada, pronta accoglienza, accoglienza residenziale, <i>drop-in</i> , inclusione socio-lavorativa)	Fino a 4	
	Qualità degli interventi mirati alla formazione professionale ed all'acquisizione di competenze specifiche per l'inserimento lavorativo	Fino a 4	
	Articolazione e consistenza delle modalità di accoglienza residenziale e non residenziale	Fino a 16	
AREA 2 Impatto del progetto rispetto alla costruzione e mantenimento di reti territoriali	Operatività dei partner formalmente coinvolti nel progetto e loro coerenza nelle attività progettuali	Fino a 10	10 punteggio massimo
AREA 3 Impatto del progetto rispetto all'innovazione, azioni di sistema e ulteriori elementi di qualità	Aderenza della proposta progettuale ai risultati attesi e richiesti dal presente bando	Fino a 10	20 punteggio massimo
	Complementarietà degli interventi progettuali con altre azioni promosse dai Servizi delle Regioni e degli Enti locali di riferimento nell'ottica di rafforzare le opportunità e le prospettive di inserimento socio economiche dei destinatari	Fino a 10	
AREA 4 Ulteriori finanziamenti	Capacità di attivare altri finanziamenti già deliberati da enti pubblici e/o da programmi europei/nazionali per azioni che rappresentano una integrazione rispetto alle attività del Programma Unico, attivate in tutto o in parte nel periodo di realizzazione del progetto	Fino a 5	10 punteggio

	Presenza di cofinanziamento volontario da parte del soggetto proponente o di soggetti pubblici o privati partner del progetto	Fino a 5	massimo
		Totale	80

• **MACRO AREA “QUALITÀ DEL PIANO FINANZIARIO”**

Congruità, attendibilità e realismo del piano finanziario in relazione alla dimensione e al tipo di attività eseguite	Fino a 10
Coerenza tra le voci di costo e i risultati attesi	Fino a 8
Adeguatezza dei costi di gestione e di coordinamento	Fino a 2
Totale	20

Art. 13

Procedure di attuazione e rendicontazione dei progetti

1. I proponenti delle proposte progettuali ammessi al finanziamento riceveranno, entro 10 giorni dalla conclusione delle attività della Commissione di valutazione, una comunicazione di ammissione al finanziamento della proposta presentata e, per i soli proponenti privati, contestuale richiesta di trasmissione al Dipartimento delle seguenti informazioni:
 - a) dichiarazione di conto corrente dedicato;
 - b) dati ai fini della richiesta del D.U.R.C. - Documento unico di regolarità contributiva;
 - c) dichiarazione della ritenuta del 4% ex art. 28, comma 2 decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n.600;
2. Il Dipartimento provvederà alla sottoscrizione dell'atto di concessione del finanziamento con i proponenti privati solo successivamente al ricevimento e alla verifica delle informazioni di cui al precedente comma 1, lett. a), b) e c). Rispetto ai proponenti pubblici, si provvederà a detta sottoscrizione successivamente al ricevimento della comunicazione di ammissione al finanziamento di cui al precedente comma 1.
3. L'importo del finanziamento concesso verrà erogato secondo le seguenti modalità:
 - a) il 30% del finanziamento concesso, previa formale richiesta sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente unitamente al piano esecutivo delle attività, da presentarsi entro 60 giorni decorrenti dal 1° dicembre 2017, ai sensi dell'art. 5 del presente bando. Ove il soggetto proponente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c) del presente bando, sia un soggetto privato dovrà altresì produrre nel medesimo termine apposita fideiussione

bancaria o polizza fideiussoria assicurativa emessa a garanzia dell'importo del 30% del finanziamento, salvo richieste di proroga motivate.

- b) fino al 40% del finanziamento concesso, dopo 6 mesi dal 1° dicembre 2017, ai sensi dell'articolo 5 del presente bando, previa formale richiesta sottoscritta dal legale rappresentante con allegata una relazione sullo stato di avanzamento delle attività e la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento. Il finanziamento sarà erogato solo a seguito dell'esito positivo del controllo amministrativo – contabile da parte del Dipartimento per le pari opportunità.
 - c) a saldo, e comunque fino al restante 30% del finanziamento concesso, previa formale richiesta sottoscritta dal legale rappresentante, da presentarsi entro 60 giorni dalla data di chiusura del progetto, corredata da una relazione finale e dalla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nel periodo. Il finanziamento sarà erogato solo a seguito dell'esito positivo del controllo amministrativo–contabile da parte del Dipartimento per le pari opportunità.
4. Il Dipartimento si riserva di effettuare in ogni momento verifiche in loco per accertare l'effettiva esecuzione degli interventi e delle attività e richiedere tutta la documentazione attestante le spese sostenute.
 5. Le attività oggetto dei progetti ammessi, come dettagliate nei relativi piani esecutivi, devono essere puntualmente realizzate pena la revoca dei relativi finanziamenti.
 6. Le spese non possono essere riconosciute se già coperte da altri finanziamenti di carattere europeo, nazionale, regionale e locale.

Art. 14

Informazione e comunicazioni inerenti il bando

1. Il Dipartimento per le pari opportunità, entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando, organizzerà un apposito *Info Day* rivolto a tutti gli interessati legittimati a presentare proposte progettuali, nel quale saranno fornite informazioni sul bando, le sue finalità e le modalità di presentazione delle proposte. La comunicazione della data e dell'orario dell'evento e le modalità di registrazione saranno comunicati sul sito www.pariopportunita.gov.it, nella sezione relativa al bando, con un preavviso di 7 giorni.

Art. 15
Privacy e norme di rinvio

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti dal Dipartimento è finalizzato unicamente all'espletamento dell'attività di valutazione e selezione ed avverrà a cura del personale preposto e/o designato al procedimento concorsuale, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
2. Ai soggetti proponenti è riconosciuto il diritto di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità, Largo Chigi n. 19, 00187 Roma" tramite utilizzo di posta certificata - PEC interventitratta@pec.governo.it.
3. La presentazione di una domanda di finanziamento a valere sul presente bando comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le clausole previste dal presente bando.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE PARI OPPORTUNITÀ
Dott.ssa Giovanna BODA



Roma, 30 GIU. 2017